



## Sport dilettantistico, benefici fai da te ko

L'esercizio, di fatto, di attività sportive non è di per sé sufficiente per qualificarsi come enti sportivi dilettantistici ed applicare le relative agevolazioni fiscali. Questo è quanto emerge dalla decisione della Ctr di Milano, sent. n. 873 del 09/03/2015, secondo la quale l'applicazione, ai sodalizi sportivi, delle specifiche agevolazioni fiscali è subordinata a una serie di presupposti formali in mancanza dei quali, neppure la prova «dell'effettivo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica prevalente rispetto ad ogni altra attività non sarebbe valsa a superare il difetto del requisito formale sopraindicato». Nel caso in esame un'associazione sportiva dilettantistica si era vista recapitare un avviso di accertamento per maggiori imposte Ires, Irap e Iva per l'anno 2007 a seguito di un controllo della Gdf, la quale, aveva accertato l'emissione di fatture per «attività oggettivamente commerciali» nonché, per quell'anno, la mancata affiliazione a una federazione o ente di promozione sportiva e iscrizione nel Registro Coni. Ai sensi dell'art. 7, del dl 136/04 (convertito in legge 186/04), il Coni rappresenta «l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche», pertanto, gli enti non lucrativi che intendano fruire delle agevolazioni fiscali previste per il mondo dello sport devono necessariamente transitare per il c.d. «riconoscimento sportivo» mediante l'iscrizione nel registro di cui sopra. Tale mancata iscrizione, quindi, comportando l'assenza del requisito soggettivo (status di «ente sportivo dilettantistico»), ha spinto i giudici regionali, confermando la decisione di primo grado (Ctp Lecco n. 41/01/13), a escludere l'applicazione delle indicate agevolazioni fiscali e con esse la determinazione forfettaria del reddito secondo i dettami della legge 398/91.